Comune di Vimodrone Prot.16638-13/07/2026- c_m053-PG-A 0029-0042-0026-0012-0024

STATUTO

TITOLO I

- DENOMINAZIONE, OGGETTO, SEDE, DURATA -

Art. 1 - Costituzione e Denominazione

1. È costituita una Società per Azioni a totale capitale pubblico denominata "CEM Ambiente S.p.A." e in forma abbreviata "CEM S.p.A.".

2. La società costituisce un modello organizzativo in house providing per la gestione di servizi pubblici locali da parte degli enti soci, che esercitano su di essa un controllo congiunto analogo a quello esercitato sui propri servizi, nelle forme e con le modalità previste dal presente Statuto e dal Regolamento per il funzionamento del Comitato per l'indirizzo e il controllo analogo.

Art. 2 - Sede

1. La società ha sede in Cavenago di Brianza. La società ha facoltà di istituire, modificare e sopprimere, nell'ambito del territorio delle province di riferimento degli enti soci, rappresentanze, agenzie, uffici e dipendenze in genere.

2. Il domicilio dei soci, relativamente a tutti i rapporti con la società, è quello risultante dal libro dei soci.

Art. 3 - Durata

1. La società ha durata fino al 31 dicembre 2080 (duemilaottanta): essa potrà essere prorogata, una o più volte, ovvero anticipatamente sciolta, con deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei soci.

Art. 4 - Oggetto sociale

1. La società ha per oggetto le attività di gestione dei servizi ambientali e di igiene urbana con l'obiettivo di assicurare, ove possibile in forma associata, le specifiche esigenze delle realtà territoriali rappresentate dagli enti locali soci, di massimizzare l'integrazione dei servizi e di contenere quanto più possibile le tariffe.

2. L'oggetto sociale si concreta quindi nello svolgimento delle seguenti attività e servizi pubblici locali:

* gestione integrata dei rifiuti relativamente a: servizi di raccolta e trasporto, selezione, lavorazione, trattamento, recupero e smaltimento - per via differenziata - dei rifiuti solidi urbani, compreso lo spazzamento manuale e meccanizzato delle strade, anche provenienti da insediamenti produttivi, artigianali o industriali siti sul territorio dei Comuni soci. La progettazione e la direzione di tali servizi è improntata alla garanzia della tutela e sostenibilità ambientale ed al rispetto dei principi di economicità, efficienza, efficacia e qualità dei servizi svolti, ponendosi in ogni caso CEM Ambiente i seguenti obiettivi fondamentali: contenimento delle tariffe tramite un controllo puntuale sull'efficienza dell'intero sistema di gestione dei rifiuti; massimizzazione della differenziazione all'origine dei rifiuti e loro recupero, riutilizzo, riciclaggio e valorizzazione; ricerca continua di

Comune di Vimodrone Prot.16638-13/07/2026- c_m053-PG-A 0029-0042-0026-0012-0024

soluzioni tecnologiche e gestionali innovative; promozione della cultura e della responsabilità ambientale delle comunità locali;

* gestione di tutti i servizi comunque accessori e/o complementari e/o integrativi a quelli sopra specificati e/o comunque riferibili alla gestione del territorio, tra cui a titolo esemplificativo e non esaustivo i servizi relativi alla gestione e manutenzione del verde pubblico, alla rimozione neve, etc.;

* servizi di stoccaggio, trasformazione e/o smaltimento dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché di tutti i materiali comunque qualificabili come rifiuti e/o scarti anche attraverso la gestione degli impianti di stoccaggio e/o trattamento e delle piattaforme ecologiche per la raccolta differenziata;

* il trattamento dei reflui speciali;

* il monitoraggio territoriale ed ambientale, la messa in sicurezza, la bonifica ed il recupero di siti ed aree inquinate, contaminate o comunque da recuperare, la gestione ed il mantenimento in sicurezza e la sistemazione finale della discarica controllata di Cavenago di Brianza, la ricerca e l'analisi ambientale ed il controllo dell'inquinamento atmosferico, nonché tutte le attività ad esse comunque connesse, in qualunque forma realizzate;

* la realizzazione di progetti a valenza socio-ambientale e per la sostenibilità ambientale e la mobilità sostenibile, di progetti riferiti allo sviluppo ed all'incentivazione dell'impiego di fonti rinnovabili e a ridotto impatto ambientale, nonché più in generale di tutti i progetti mirati all'ottimale gestione e controllo e monitoraggio del territorio, ivi inclusi i progetti relativi alla videosorveglianza urbana; nell'ambito dei progetti riferiti alla mobilità ambientale potrà inoltre essere esercitata l'attività di noleggio di veicoli ed autoveicoli a ridotto impatto ambientale;

* la realizzazione di progetti innovativi negli ambiti sopra indicati;

* la generazione, lavorazione e vendita di energia derivante dai processi industriali di smaltimento dei rifiuti;

* la riscossione delle tariffe ed i servizi di assistenza alla riscossione dei tributi comunali correlati o comunque connessi all'esecuzione dei predetti servizi;

* l'intermediazione e la commercializzazione di tutte le tipologie di rifiuti;

* il recupero di beni ambientali e culturali.

3. La società può altresì compiere ogni atto che si renda necessario o utile porre in essere per il conseguimento del proprio oggetto sociale, come sopra indicato, compiendo le relative operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie, contraendo mutui e ricorrendo a qualsiasi forma di finanziamento con Istituti di Credito, con Banche, con società o privati, concedendo le opportune garanzie mobiliari ed immobiliari, reali e personali, nonché assumendo partecipazioni in altre società e in altri soggetti giuridici purché esclusivamente deputate allo

Comune di Vimodrone Prot.16638-13/07/2026- c_m053-PG-A 0029-0042-0026-0012-0024

svolgimento di attività attinenti i servizi di cui sopra.

4. La società potrà inoltre assumere e mantenere in proprietà le reti, gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali, anche conferite dagli enti locali soci e relativi ai servizi affidati alla società, nonché gli eventuali successivi incrementi ed estensioni; in relazione a tali beni, la società potrà, in osservanza all'ordinamento vigente, espletare le gare per l'affidamento dei servizi il cui esercizio presupponga la messa a disposizione del gestore del servizio gli stessi beni.

5. La società è tenuta a realizzare e gestire i servizi e le attività di cui al presente articolo per conto degli enti locali soci in misura superiore all'80% del fatturato annuo.

6. La produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato è consentita a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.

7. Gli enti locali soci si impegnano ad affidare alla società il servizio di gestione integrata dei rifiuti solidi urbani al ricorrere delle condizioni stabilite dall'ordinamento in relazione all'affidamento in house.

TITOLO II

- CAPITALE SOCIALE, AZIONI, OBBLIGAZIONI -

Art. 5 - Capitale sociale – Azioni

1. Il capitale sociale è di 17.035.182= (diciassette milioni trentacinquemila centoottantadue) euro diviso in n. 17.035.182= (diciassette milioni trentacinquemila centoottantadue) azioni con valore nominale di 1 (uno) euro ciascuna.

2. Le azioni possono essere sottoscritte e possedute unicamente dai Comuni, dalle Province, dalla Città metropolitana, dalle Aziende Speciali, dai Consorzi di enti locali e dalle società a totale capitale pubblico. Nessun socio può detenere azioni per un valore nominale complessivo superiore al 6% (sei per cento) del capitale sociale. L'acquisto o la detenzione, a qualunque titolo, di azioni, eccedenti tale limite non sarà annotato nel libro soci e l'acquirente non potrà esercitare alcun diritto relativamente alle medesime azioni.

3. Le azioni conferiscono uguali diritti, sono indivisibili ed ognuna di esse dà diritto ad un voto in Assemblea.

4. Il capitale potrà essere aumentato per deliberazione dell'Assemblea anche mediante conferimenti in natura e/o crediti, nonché con l'emissione di azioni privilegiate od aventi diritti diversi. L'Assemblea fisserà termini, condizioni e modalità dell'aumento del capitale sociale.

5. L'Assemblea potrà deliberare la riduzione del capitale sociale anche mediante assegnazione ai soci di determinate attività sociali o di quote di altre aziende in cui la società abbia partecipazioni, comunque nei limiti previsti dalla legge e con il rispetto della parità di trattamento dei soci.

6. La società può costituire o partecipare a società con capitale interamente pubblico, o miste nei limiti previsti dall'ordinamento.

Comune di Vimodrone Prot.16638-13/07/2026- c_m053-PG-A 0029-0042-0026-0012-0024

7. La società può emettere obbligazioni ordinarie anche convertibili a norma delle leggi vigenti.

8. La società può acquisire azioni proprie nei limiti e secondo le modalità previste dalle leggi vigenti.

9. L'Assemblea potrà deliberare il trasferimento delle azioni proprie ai soggetti di cui all'art. 5 che abbiano richiesto di partecipare al capitale sociale della società. In mancanza di azioni proprie, l'Assemblea potrà deliberare l'aumento del capitale sociale anche all'esclusivo fine di consentire la partecipazione al capitale sociale ai soggetti di cui all'art. 5 che ne abbiano fatto richiesta.

Art. 6 - Mora debendi in caso di ritardo nel versamento del capitale sociale

1. I soci che non provvederanno al versamento del capitale sociale da essi sottoscritto, entro i termini che verranno stabiliti dal Consiglio di Amministrazione, o dall'Amministratore unico, saranno tenuti a corrispondere alla società un interesse moratorio, nella misura del 2% (due per cento) in più del tasso ufficiale di sconto, fermo l'art. 2344 del codice civile.

Art 7 - Trasferimenti, diritto di opzione e prelazione

1. Fermo il vincolo della titolarità pubblica del 100% del capitale sociale e quello del limite massimo di partecipazioni per ciascun socio nei termini precisati dal precedente art. 5, le azioni sono trasferibili ai soggetti di cui all'art. 5, così come i relativi diritti di opzione, nonché le obbligazioni convertibili.

2. In ogni caso di trasferimento il diritto di opzione spetta agli altri soci.

3. Il socio che intenda trasferire a terzi soggetti pubblici, in tutto o in parte, a qualsiasi titolo, le proprie azioni, ovvero il diritto di opzione, ovvero le obbligazioni convertibili, dovrà previamente comunicare al Presidente del Consiglio di Amministrazione, o all'Amministratore unico, a mezzo di raccomandata R.R. o pec, la propria proposta di vendita, indicando il numero delle azioni offerte, il corrispettivo richiesto, il nominativo dei proposti cessionari, nonché, ove si tratti di società a totale capitale pubblico, l'oggetto della loro attività, le esperienze ed i requisiti delle stesse rispetto alle attività di cui all'oggetto sociale.

4. Il Presidente, o l'Amministratore unico, dovrà nel più breve tempo possibile, e comunque non oltre 5 (cinque) giorni dal ricevimento della proposta di vendita, convocare l'Assemblea che dovrà dare il benestare in merito alla congruità del corrispettivo richiesto.

5. A seguito di tale benestare, entro i successivi 10 (dieci) giorni, il Presidente, o l'Amministratore unico, dovrà comunicare, a mezzo raccomandata R.R. o pec, l'intendimento dell'alienante a tutti gli azionisti iscritti nel libro dei soci, ai rispettivi domicili ivi indicati, precisando tutte le indicazioni fornite dal cedente.

6. Qualora non si raggiunga il benestare in merito alla congruità

Comune di Vimodrone Prot.16638-13/07/2026- c_m053-PG-A 0029-0042-0026-0012-0024

del corrispettivo di vendita, questo sarà determinato ai sensi dell'art. 2437-ter del codice civile.

7. I soci che intendono esercitare la prelazione dovranno comunicare il loro intendimento, sotto pena di decadenza, al Presidente, o all'Amministratore unico, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al precedente comma 5.

8. Qualora più soci intendano esercitare il diritto di prelazione, le azioni poste in vendita saranno fra essi ripartite in proporzione alle azioni da loro possedute.

9. Le azioni non acquistate dai soci, nel rispetto dei termini e delle forme stabiliti nei paragrafi che precedono, potranno essere trasferite dal socio offerente al soggetto e alle condizioni indicati nella comunicazione di cui al comma 3 del presente articolo, entro 90 (novanta) giorni dalla scadenza del termine per l'esercizio del diritto di prelazione previsto dal precedente comma 7.

Art 8 – Recesso

1. Ciascun socio ha diritto di recedere dalla società, oltre che nei casi stabiliti dalla legge, se non ha condiviso l'approvazione delle decisioni riguardanti:

a) il cambiamento dell'oggetto della società;

b) la fusione e la scissione della società;

c) la revoca dello stato di liquidazione della società;

d) il compimento di operazioni che comportino una sostanziale modifica dell'oggetto della società;

e) la costituzione o la partecipazione in società.

2. Il socio ha diritto di recedere dalla società ove non intenda ricorrere all'affidamento in house dei servizi rientranti nell'oggetto sociale.

3. Non compete tuttavia il diritto di recesso ai soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti la proroga del termine di durata della società nonché l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari.

4. Il socio che intende recedere dalla società deve darne comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione, o all'Amministratore unico, a mezzo di raccomandata R.R. o pec, entro 20 (venti) giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della decisione che legittima il recesso o, se non prevista, dalla trascrizione nel libro soci della predetta decisione.

5. Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta al Presidente del Consiglio di Amministrazione, o all'Amministratore unico.

6. Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di ogni effetto ed efficacia se, entro 90 (novanta) giorni dall'esercizio del recesso, la società revoca la delibera che legittima il socio a recedere oppure se è deliberato lo scioglimento della società.

7. Per la liquidazione delle azioni del socio che recede si

Comune di Vimodrone Prot.16638-13/07/2026- c_m053-PG-A 0029-0042-0026-0012-0024

applica l'art. 2437-ter del codice civile.

8. Il socio che recede si impegna ad acquistare dalla società, la quale si impegna a cedere, entro 90 (novanta) giorni dall'esercizio del recesso, la proprietà eventualmente in capo alla società delle piattaforme ecologiche / centri di raccolta che siano presenti sul proprio territorio, inclusi i beni e le attrezzature annesse.

9. Il valore da corrispondere per l'acquisto sarà determinato sulla base di una perizia che la società trasmetterà al socio entro 60 (sessanta) giorni dall'esercizio del recesso. Il socio potrà, nei 30 (trenta) giorni successivi comunicare per iscritto alla società di non condividere il prezzo di vendita proposto, indicando il valore che ritiene congruo. Qualora tale valore non dovesse essere accettato dalla società, il prezzo di vendita sarà determinato dalla perizia di un esperto nominato, su istanza della parte più diligente, dal tribunale nella cui circoscrizione ha sede la società, che provvederà anche sulle spese; si applica in tal caso il primo comma dell'art. 1349 del codice civile.

10. Qualora i predetti beni siano concessi alla società in diritto di superficie, quest'ultimo si estinguerà con effetto dal recesso esercitato dal socio. In tale caso, il prezzo di cui al comma precedente dovrà includere la quota residua degli investimenti effettuati, per come risultante dal valore di bilancio sociale.

11. Il prezzo di cui ai commi precedenti potrà essere portato in compensazione, totale o parziale, del valore di liquidazione delle azioni cedute.

TITOLO III

- PARTECIPAZIONE PUBBLICA, DIREZIONE E CONTROLLO -

Art. 9 – Partecipazione pubblica

1. In considerazione dell'operatività in house providing della società, il capitale sociale della società stessa dovrà essere in ogni tempo in proprietà totalitaria di enti pubblici e/o società a totale capitale pubblico. Per partecipazione totalitaria si intende una partecipazione pari al 100% del capitale sociale.

2. È inefficace nei confronti della società ogni trasferimento di azioni idoneo a far venir meno la totalità del capitale pubblico nei termini indicati ed è fatto divieto di iscrizione nel libro dei soci di ogni trasferimento avvenuto in violazione della presente previsione.

3. La totalità del capitale pubblico deve essere assicurata anche in caso di aumento del capitale sociale.

Art. 10 – Controllo analogo

1. Ciascun ente socio esercita, congiuntamente agli altri, un controllo sulla società analogo a quello esercitato sui propri servizi, esercitando un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della società medesima, nelle forme e nei modi previsti dal presente Statuto e dal Regolamento per il funzionamento del Comitato per l'indirizzo e il controllo analogo.

Comune di Vimodrone Prot.16638-13/07/2026- c_m053-PG-A 0029-0042-0026-0012-0024

2. Il controllo analogo congiunto è esercitato dal Comitato per l'indirizzo e il controllo analogo di cui all'art. 25 del presente Statuto, che garantisce il controllo analogo ex ante, concomitante ed ex post da parte dei soci.

Art. 11 – Organi della società

1. Sono organi della società:

a) l'Assemblea dei soci;

b) l'organo amministrativo;

c) il Collegio sindacale.

2. Agli organi sociali non sono corrisposti gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento delle attività, né trattamenti di fine mandato, salvo espressa previsione normativa.

3. La società non istituisce organi societari diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

4. Il Comitato per l'indirizzo e il controllo analogo di cui all'art. 25 del presente Statuto concorre alle decisioni assunte dagli organi societari, secondo le modalità previste dal presente Statuto e del Regolamento per il funzionamento del Comitato per l'indirizzo e il controllo analogo.

TITOLO IV

- ASSEMBLEA -

Art. 12 - Convocazione e costituzione dell'Assemblea

1. L'Assemblea è composta da tutti i soci, i quali vi intervengono a norma delle seguenti disposizioni.

2. L'Assemblea, legalmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità dei soci, e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed allo Statuto, obbligano tutti i soci, ancorché assenti o dissenzienti.

3. L'Assemblea è ordinaria e straordinaria.

4. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è convocata dal Consiglio di Amministrazione, o dall'Amministratore unico, anche in luogo diverso dalla sede della società, purché in uno dei Comuni aventi sede nelle Province di operatività della società, con avviso contenente ordine del giorno, ora e luogo dell'adunanza, nonché l'elenco delle materie da trattare, da comunicare – a norma dell'art. 2366, terzo comma, del codice civile, mediante avviso trasmesso con mezzi idonei a fornire la prova dell'avvenuto ricevimento - quali lettera raccomandata, pec, fax o e-mail - almeno 12 (dodici) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in caso di Assemblea ordinaria ed almeno 15 (quindici) giorni prima in caso di Assemblea straordinaria.

5. L'avviso deve indicare la data per l'eventuale seconda convocazione dell'Assemblea.

6. Salvo diverse previsioni di legge, la documentazione relativa agli argomenti iscritti all'ordine del giorno sarà messa a disposizione dei soci e del Comitato per l'indirizzo e il controllo analogo di cui al successivo art. 25 contestualmente all'invio dell'avviso di convocazione.

7. Le Assemblee, pur non regolarmente convocate, saranno comunque validamente costituite quando risulti rappresentato

Comune di Vimodrone Prot.16638-13/07/2026- c_m053-PG-A 0029-0042-0026-0012-0024

l'intero capitale sociale e vi intervenga l'Amministratore unico, oppure, nel caso in cui l'organo amministrativo sia collegiale, la maggioranza degli Amministratori e dei componenti il Collegio sindacale; tuttavia, in tale ipotesi, ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

8. Il Consiglio di Amministrazione, o l'Amministratore unico, convoca l'Assemblea, ordinaria ovvero straordinaria, ogni qualvolta necessario od opportuno, e dovrà provvedere alla sua convocazione quando ne sia fatta domanda da tanti soci che rappresentino almeno 1/10 (un decimo) del capitale sociale e risultino indicati gli argomenti da trattare.

9. L'Assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio dovrà essere convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. A norma dell'art. 2364, ultimo comma, del codice civile, tale termine potrà essere prorogato da parte del Consiglio di Amministrazione, o dell'Amministratore unico, fino a 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. In questo caso gli amministratori segnalano le ragioni della dilazione nella relazione di gestione di cui all'art. 2428 del codice civile.

Art. 13 - Partecipazione e rappresentanza nell'Assemblea

1. Possono intervenire all'Assemblea gli azionisti cui spetta il diritto di voto secondo le risultanze del libro soci, senza necessità del preventivo deposito delle azioni.

2. L'Assemblea è composta dai legali rappresentanti dei Soci, o loro delegati: i soci sono tenuti a comunicare per iscritto al Presidente del Consiglio di Amministrazione, o all'Amministratore unico, ogni variazione inerente alle persone che li rappresentano; in difetto, l'Assemblea è validamente composta con le persone precedentemente indicate; è esclusa la possibilità di frazionare la delega.

3. Per la partecipazione all'Assemblea si applica l'art. 2372 del codice civile.

Art. 14 - Presidenza dell'Assemblea e svolgimento

1. L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore unico, oppure, se l'organo amministrativo è collegiale, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in mancanza, dal Vicepresidente; in loro assenza o impedimento, da altra persona designata dall'Assemblea stessa.

2. Il Presidente nomina un Segretario, anche tra i non soci.

3. Nei casi previsti dalla legge, o quando il Consiglio, oppure l'Amministratore unico, lo ritenga opportuno, il verbale è redatto da Notaio, scelto dal Presidente.

4. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare la regolarità delle singole deleghe, dirigere e regolare lo svolgimento dell'Assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

Art. 15 - Attribuzioni e poteri dell'Assemblea

1. L'Assemblea dei soci ha le attribuzioni ed i poteri previsti dalla legge, oltre che dal presente Statuto, su tutti gli atti

Comune di Vimodrone Prot.16638-13/07/2026- c_m053-PG-A 0029-0042-0026-0012-0024

fondamentali della società.

2. Essa è tenuta a conformarsi ai pareri espressi dagli enti pubblici soci in seno al Comitato per l'indirizzo e il controllo analogo, ai sensi dei successivi artt. 25 e 26 e delle previsioni del Regolamento sul funzionamento del Comitato per l'indirizzo e il controllo analogo, salvo discostarsene con motivazione analitica che dia conto delle specifiche ragioni strategiche e/o tecniche-operative e/o economico-finanziarie che non consentono di seguire il parere. È fatto salvo in ogni caso il principio per cui le decisioni che riguardano direttamente ed esclusivamente il territorio e/o il servizio erogato in favore del singolo Comune socio devono essere adottate col parere favorevole di quest'ultimo, che potrà quindi esprimere un veto su decisioni non condivise.

3. L'Assemblea è altresì tenuta ad operare nel rispetto del principio della sana gestione societaria, adoperandosi se del caso per il giusto contemperamento delle eventuali diverse esigenze degli stessi enti pubblici soci.

4. L'Assemblea, ove occorra su specifica proposta del Consiglio di Amministrazione, o dell'Amministratore unico:

a) elegge l'Amministratore unico, o gli Amministratori, stabilendone il numero, oltre che i componenti del Collegio sindacale, determinandone le indennità e i compensi ai sensi dell'art. 2389 del codice civile e comunque nel rispetto dei limiti stabiliti dall'ordinamento

b) determina gli indirizzi programmatici vincolanti per il Consiglio di Amministrazione, o per l'Amministratore unico, anche in relazione all'ambito dei servizi erogati, ai piani di investimento e finanziari, alle politiche tariffarie ed alla costituzione e/o partecipazione a società;

c) approva il piano industriale e il piano degli investimenti, annuale o pluriennale;

d) approva le operazioni strategiche della società e quelle comportanti la modifica della composizione della società stessa;

e) verifica lo stato di attuazione degli indirizzi, fatta salva la facoltà per i soci, con i quorum indicati dal precedente art. 12, comma 8, di convocare l'Assemblea per ulteriori verifiche ritenute opportune;

f) delibera la revoca dell'Amministratore unico, oppure lo scioglimento per giusta causa del Consiglio di Amministrazione e del Collegio sindacale, e la revoca dei suoi componenti, nonché sulla responsabilità degli stessi;

g) approva le modifiche dello Statuto;

h) approva il bilancio annuale e, ricorrendone le condizioni, distribuisce utili;

i) approva l'emissione di obbligazioni;

j) autorizza le operazioni immobiliari il cui valore sia superiore a 3.000.000= (tre milioni) di euro;

k) autorizza la costituzione di garanzie reali per importi superiori ad un terzo del patrimonio netto;

l) autorizza la costituzione e/o la partecipazione a società di

Comune di Vimodrone Prot.16638-13/07/2026- c_m053-PG-A 0029-0042-0026-0012-0024

scopo, definendo le condizioni, i contenuti e gli obiettivi essenziali della partecipazione in linea con gli indirizzi programmatici della società;

m) approva il budget annuale di previsione della società.

5. Sono approvate con la maggioranza di due terzi del capitale sociale e con la maggioranza di due terzi dei soci le seguenti deliberazioni:

a) le modifiche di clausole dell'oggetto sociale che consentano un cambiamento significativo dell'attività della società;

b) la trasformazione della società;

c) le operazioni straordinarie di fusione e scissione, i conferimenti, le acquisizioni o le cessioni di aziende e/o di rami d'azienda e/o di partecipazioni sociali, nonché la costituzione di nuove società;

d) modifiche dello Statuto che comportano una rilevante modificazione dei diritti dei soci e/o delle regole in tema di controllo analogo;

e) modifiche del Regolamento per il funzionamento del Comitato per l'indirizzo e il controllo analogo;

f) la revoca dello stato di liquidazione.

Art. 16 - Processo verbale

1. Le deliberazioni dell'Assemblea devono risultare da processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario, ovvero dal Notaio.

Art. 17 - Validità della costituzione e delle deliberazioni

Per la regolare costituzione delle Assemblee ordinarie e straordinarie, nonché per la validità delle relative deliberazioni, sia in prima che in seconda convocazione, valgono le norme di legge, per quanto non derogate dal presente Statuto.

1. TITOLO V

- AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA -

Art. 18 - Composizione e nomina dell'organo di amministrazione

1. L'Organo Amministrativo è costituito da un Amministratore unico, fatta salva la facoltà per l'Assemblea dei Soci di disporre che la società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre membri o cinque membri se consentito dall'ordinamento, all'interno del quale sarà eletto il Presidente secondo le modalità che seguono.

2. L'elezione del Presidente ha luogo nella stessa adunanza di elezione dei membri del Consiglio di Amministrazione con votazione separata e con il concorso dei 3/5 (tre quinti) delle azioni rappresentate in Assemblea, nei primi due scrutini, ed a maggioranza assoluta a partire dal terzo scrutinio.

3. A tal fine, tanti soci che rappresentino almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale possono presentare propri candidati alla carica di Presidente fino all'apertura dell'adunanza di elezione del Consiglio di Amministrazione. Con le stesse modalità di elezione del Presidente ha luogo la nomina dell'Amministratore unico.

Comune di Vimodrone Prot.16638-13/07/2026- c_m053-PG-A 0029-0042-0026-0012-0024

4. Nel caso in cui l'Assemblea deliberi che l'organo amministrativo sia composto da tre o cinque membri, dopo l'elezione, con voto separato, del Presidente, l'elezione degli altri membri sarà effettuata dall'Assemblea su designazione dei soci proporzionalmente alle quote di rispettiva rappresentanza, con il sistema delle liste concorrenti. A tal fine, tanti soci, che rappresentino almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale potranno presentare proprie liste nelle quali i candidati dovranno essere elencati mediante un numero progressivo. In ciascuna lista dovrà essere riservato al genere meno rappresentato un numero di candidati pari almeno a quello che l'ordinamento prescrive debba essere riservato nell'organo amministrativo, tenuto conto anche del Presidente eletto con votazione separata.

5. La presentazione delle liste potrà avvenire fino a prima dell'apertura dell'adunanza di elezione del Consiglio di Amministrazione.

6. In ogni caso il Presidente ed i membri del Consiglio di Amministrazione, ovvero l'Amministratore unico, dovranno possedere adeguati e specifici requisiti tecnici ed amministrativi di competenza e professionalità inerenti all'oggetto sociale determinati dal Comitato per l'indirizzo e il controllo analogo. Essi dovranno altresì godere di indiscussa onorabilità.

7. Unitamente all'avviso di convocazione dell'assemblea, si provvederà a trasmettere ad ogni socio i curricula dei candidati, in modo che ciascun socio possa valutare le candidature in anticipo ed in funzione delle capacità professionali, le adeguate esperienze, e capacità manageriali espresse oltre che valutare incompatibilità etiche con la carica.

8. L'adunanza di elezione dell'organo di amministrazione è dichiarata aperta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore unico uscente, il quale dà immediata lettura delle candidature presentate alla carica di Presidente o di Amministratore unico nonché delle liste concorrenti presentate per l'elezione degli altri membri del Consiglio di Amministrazione, qualora l'Assemblea abbia deliberato per tale composizione dell'organo amministrativo, al fine di rendere edotta l'Assemblea delle candidature e delle liste poste in votazione.

9. Ogni socio potrà concorrere a presentare una sola lista e ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

10. Le liste dei candidati dovranno in ogni caso essere corredate dalle loro dichiarazioni di accettazione della candidatura.

11. A ciascun socio spetta un numero di voti pari al numero delle azioni possedute.

12. Ogni avente diritto al voto potrà votare una sola lista e potrà esprimere, all'interno di essa, un numero massimo di preferenze che - nel caso di presentazione di più liste, o di un'unica lista con un numero di candidati superiore al numero

Comune di Vimodrone Prot.16638-13/07/2026- c_m053-PG-A 0029-0042-0026-0012-0024

dei Consiglieri da eleggere - non potrà superare 2 (due) preferenze nominative, per il caso di Consiglio di Amministrazione a 3 membri, e 4 (quattro) preferenze nominative, per il caso di Consiglio di Amministrazione a 5 membri, in ogni caso indicando candidati di genere diverso per metà delle preferenze.

13. All'elezione dei membri del Consiglio di Amministrazione si procederà come segue:

a) dalla lista che avrà ottenuto un numero di voti non inferiore al 55% (cinquantacinque per cento) di quelli espressi dai soci intervenuti sarà tratto, nell'ordine progressivo derivante dal numero di preferenze conseguite da ciascun candidato all'interno della lista un numero di 1 (un) Consigliere, per il caso di Consiglio di Amministrazione a 3 membri, e di 3 (tre) Consiglieri, per il caso di Consiglio di Amministrazione a 5 membri, individuando il/i candidato/i che abbia/abbiano ottenuto il maggior numero di preferenze. Il restante Consigliere sarà tratto dalle altre liste, applicando – all'interno della lista che avrà conseguito la percentuale più alta dopo la prima – il medesimo meccanismo relativo al numero di preferenze conseguite dai candidati.

b) nel caso non si raggiunga il quorum del 55% previsto alla precedente lettera a), i Consiglieri saranno assegnati alle liste proporzionalmente alle quote di rispettiva rappresentanza; a tal fine, i voti ottenuti dalle liste stesse saranno divisi successivamente per uno, due, tre, ecc. I quozienti così ottenuti saranno assegnati progressivamente a ciascuna di tali liste, secondo l'ordine delle stesse rispettivamente previsto. Risulteranno eletti i candidati delle liste che avranno ottenuto i quozienti più alti e, tra essi, quelli che all'interno della lista avranno conseguito il maggior numero di preferenze. In caso di parità risulterà eletto il candidato della lista che non abbia ancora eletto alcun Amministratore o ne abbia eletto il minor numero o, all'interno della stessa lista, il più anziano di età.

14. In caso di parità di preferenze all'interno della medesima lista risulterà eletto il candidato più anziano di età.

15. Al fine di assicurare al genere meno rappresentato un numero di componenti pari a quanto prescritto dall'ordinamento, si procederà per sostituzione del candidato appartenente al genere meno rappresentato che abbia ottenuto il maggior numero di preferenze a quello dell'altro genere che, candidato all'interno della stessa lista, abbia ottenuto il minor numero di preferenze.

16. Quanto appena esposto vale anche in caso di sostituzione per morte, rinunzia, revoca o decadenza dei suddetti consiglieri.

17. Gli Amministratori durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili. Agli stessi spetta l'emolumento stabilito dall'Assemblea in osservanza delle disposizioni dell'ordinamento in materia.

18. In conformità al disposto dell'art. 2390 del codice civile gli Amministratori non possono assumere la qualità di soci illimitatamente responsabili in società concorrenti, né

Comune di Vimodrone Prot.16638-13/07/2026- c_m053-PG-A 0029-0042-0026-0012-0024

esercitare un'attività concorrente per conto proprio o di terzi, salvo autorizzazione dell'Assemblea.

19. L'Assemblea nomina, a maggioranza assoluta, un Vicepresidente scelto tra i componenti del Consiglio di Amministrazione già eletti. Il Vicepresidente esercita le funzioni del Presidente in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, e per il tempo strettamente necessario a farne le veci, senza attribuzione di poteri ulteriori e senza compensi aggiuntivi. Il Vicepresidente sostituisce, temporaneamente, il Presidente anche nel caso di dimissioni, revoca, morte o per qualunque altra causa di indisponibilità prolungata, nelle more della nomina di un nuovo Presidente.

20. In caso di amministrazione affidata a un Amministratore unico, l'assenza o l'impedimento dello stesso è gestita mediante delega per il compimento di specifici atti ai sensi dell'art. 23 del presente Statuto. In caso di dimissioni, revoca, morte o per qualunque altra causa di indisponibilità prolungata, il Presidente del Collegio sindacale convocherà l'Assemblea per l'elezione del nuovo Amministratore unico secondo le modalità previste nel presente articolo.

Art. 19 - Organizzazione interna del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione, o l'Amministratore unico, può nominare un Direttore Generale, definendone le funzioni e determinandone le attribuzioni.

2. Il Presidente può nominare un Segretario, anche fra persone estranee al Consiglio.

Art. 20 - Cessazione dei consiglieri durante l'esercizio

1. Se nel corso dell'esercizio venisse a mancare - per dimissioni, revoca, morte o qualunque altra causa - uno degli Amministratori, che non ricopra la carica di Presidente, il Consiglio provvederà alla sua sostituzione, con deliberazione approvata dal Collegio sindacale, e su designazione dei consiglieri in carica adottata a maggioranza assoluta dei componenti in carica attingendo tra i primi non eletti della lista dell'Amministratore venuto a mancare, ferma restando la rappresentanza di genere nella proporzione stabilita dall'ordinamento.

2. Il Consigliere così nominato rimarrà in carica sino alla successiva Assemblea.

3. Se venisse meno il Presidente o si esaurissero i candidati senza aver potuto nominare il sostituto dell'Amministratore dimessosi, il Consiglio dovrà convocare l'Assemblea dei soci, affinché provveda alla loro sostituzione secondo le modalità di cui all'art. 18.

4. Il Consigliere, nominato in tale sede assembleare, dura in carica per lo stesso tempo che sarebbe spettato in origine all'Amministratore sostituito.

5. Ove venisse meno contemporaneamente la maggioranza degli Amministratori eletti, l'intero Consiglio di Amministrazione si intenderà decaduto, ed il Consigliere rimasto dovrà convocare senza indugio l'Assemblea per il rinnovo dell'organo

Comune di Vimodrone Prot.16638-13/07/2026- c_m053-PG-A 0029-0042-0026-0012-0024

amministrativo, restando in carica esclusivamente per l'espletamento della ordinaria amministrazione.

Art. 21 - Convocazione e riunioni del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente ogni volta che lo giudichi necessario, o che sia fatta richiesta dalla maggioranza dei Consiglieri.

2. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione hanno di regola luogo nella sede sociale, ma potranno tenersi anche altrove, purché in Italia, ogni qualvolta il Presidente lo giudichi necessario.

3. La convocazione è fatta dal Presidente con avviso da trasmettere con mezzi idonei a fornire la prova dell'avvenuto ricevimento - quali lettera raccomandata, pec o e-mail - almeno 5 (cinque) giorni prima dell'adunanza, ad ogni Amministratore e Sindaco effettivo, presso i rispettivi domicili eletti, salvo variazione comunicata per iscritto.

4. Di norma le convocazioni e le eventuali variazioni di data e luogo delle adunanze sono anticipati a mezzo di posta elettronica.

5. In caso di urgenza, la convocazione è fatta per telegramma, posta elettronica o altro mezzo che possa fornire prova di ricevimento almeno 48 (quarantotto) ore prima della riunione, esclusi i giorni festivi, ad ogni Amministratore e Sindaco effettivo, presso i rispettivi domicili eletti.

6. Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente; in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente; in mancanza anche di quest'ultimo, dal Consigliere più anziano d'età.

7. Le riunioni del Consiglio possono svolgersi anche in più luoghi, audio o audio-video collegati, e ciò alle seguenti condizioni:

- che sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- che sia consentita la condivisione e il confronto di ogni documento, ivi compreso il verbale tra il Presidente ed il Segretario della riunione.

Art. 22 - Validità delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

1. Per la validità delle adunanze del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica. Si considerano altresì valide le adunanze alle quali, pur senza essere state precedute dalla convocazione ai sensi dell'articolo

Comune di Vimodrone Prot.16638-13/07/2026- c_m053-PG-A 0029-0042-0026-0012-0024

precedente, partecipano nello stesso luogo tutti i Consiglieri.

2. Per la validità delle deliberazioni è necessario il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti.

3. Le deliberazioni del Consiglio devono constare da verbale, sottoscritto da chi ha presieduto e dal Segretario.

Art. 23 - Attribuzioni e poteri dell'organo di amministrazione

1. Al Consiglio di Amministrazione, oppure all'Amministratore unico, sono demandati la gestione dell'impresa e il compimento di tutti gli atti opportuni per l'attuazione dell'oggetto sociale, esclusi quelli che per legge o per Statuto sono inderogabilmente riservati all'Assemblea dei soci. I poteri del Consiglio di Amministrazione e dell'Amministratore unico, compresa la gestione straordinaria, sono esercitati in modo da osservare gli indirizzi programmatici stabiliti dall'Assemblea e i pareri a mezzo dei quali gli enti pubblici soci, mediante il Comitato per l'indirizzo e il controllo analogo delle amministrazioni titolari delle partecipazioni, esercitano il controllo analogo sulla società e sui servizi svolti dalla stessa. Qualora, una volta ricevuto il parere del Comitato per l'indirizzo e il controllo analogo, il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore unico ravvisi un pregiudizio, attuale o potenziale, per gli interessi della società derivante dall'ottemperanza al parere espresso dal Comitato, verrà avviata una seconda interlocuzione con il Comitato stesso, a cui sarà anticipata una relazione illustrativa (del Consiglio di Amministrazione o dell'Amministratore unico) contenente una analitica esposizione delle ragioni del predetto pregiudizio oltre ad eventuali proposte. Il Comitato, ricevuta la relazione, audito l'organo amministrativo della società e, se ritenuto opportuno, anche il Collegio sindacale, dovrà riesaminare la questione e adottare un nuovo parere, in tempi compatibili con le esigenze della società, valutando all'occorrenza se sottoporre previamente la questione all'Assemblea.

2. In particolare compete tra l'altro al Consiglio di Amministrazione, oppure all'Amministratore unico:

a) la nomina del Direttore Generale;

b) l'attuazione degli indirizzi generali dell'attività aziendale nel rispetto delle direttive approvate dall'Assemblea dei soci e dei pareri approvati dagli enti pubblici soci mediante il Comitato per l'indirizzo e il controllo analogo;

c) la proposta all'Assemblea di modifiche allo statuto;

d) la determinazione dei piani di investimento;

e) la proposta all'Assemblea del bilancio annuale;

f) la proposta all'Assemblea di prestiti obbligazionari;

g) la costituzione e/o la partecipazione a società, nei limiti dell'autorizzazione e delle indicazioni formulate dall'Assemblea e dal Comitato per l'indirizzo e il controllo analogo in conformità all'oggetto sociale;

h) la determinazione finale su prezzi e tariffe dei servizi offerti, ferme in ogni caso le competenze di legge;

i) l'acquisto, la vendita e la permuta di immobili o di diritti

Comune di Vimodrone Prot.16638-13/07/2026- c_m053-PG-A 0029-0042-0026-0012-0024

reali di natura immobiliare il cui valore non ecceda l'importo di 3.000.000,00 (tre milioni) di euro;

j) la proposta all'Assemblea per l'effettuazione di operazioni immobiliari il cui valore sia superiore a 3.000.000,00 (tre milioni) di euro;

k) i contratti di affitto ultranovennali;

l) la stipula di convenzioni e di concessioni con enti pubblici e privati;

m) la iscrizione di ipoteche sui beni della società;

n) la promozione di azioni giudiziarie, in qualsiasi sede, anche arbitrale, ed in ogni grado, e la relativa nomina e revoca di avvocati e procuratori legali;

o) la stipula di transazioni sia giudiziali che stragiudiziali, salvo specifiche deleghe per quelle di minor valore e entità.

3. In caso di assenza o impedimento dell'Amministratore unico, quest'ultimo potrà delegare il Direttore Generale per il compimento di specifici atti, ferme restando le competenze dell'Assemblea e del Comitato per l'indirizzo e il controllo analogo. Il Consiglio di Amministrazione, o l'Amministratore unico, oltre alla predisposizione delle prescritte relazione sulla gestione del bilancio di esercizio e relazione sul governo societario, ha l'obbligo di trasmettere agli enti pubblici soci, per il tramite del Comitato per l'indirizzo e il controllo analogo, relazioni annuali sull'andamento della gestione dei servizi svolti dalla società per conto dei singoli soci che diano conto dello stato del servizio e dei risultati tecnico operativi conseguiti nel corso dell'esercizio. Tali relazioni potranno essere oggetto di apposita e specifica illustrazione nel corso di incontri appositamente richiesti dall'ente socio mediante il predetto Comitato.

4. È inoltre onere del Consiglio di Amministrazione, o dell'Amministratore unico, rassegnare ai soci, per il tramite del Comitato per l'indirizzo e il controllo analogo, una relazione semestrale sintetica riferita all'andamento della società ed agli scostamenti verificati sul budget di previsione annuale approvato dall'Assemblea, nonché di relazionare prontamente ai soci in merito ad eventuali situazioni tali da determinare, nel corso dell'esercizio, rilevanti scostamenti rispetto alle previsioni operative e/o economiche contenute nel predetto documento di budget.

Art. 24 - Attribuzioni e poteri del Presidente del Consiglio di Amministrazione o dell'Amministratore unico

1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, o l'Amministratore unico, ha la rappresentanza legale della società, con l'uso della firma sociale sia di fronte a terzi, che in giudizio.

2. Al Presidente del Consiglio di Amministrazione, o all'Amministratore unico, compete in particolare di:

a) convocare e presiedere il Consiglio di Amministrazione, in caso di organo amministrativo collegiale;

b) sovraintendere al generale buon funzionamento della società,

Comune di Vimodrone Prot.16638-13/07/2026- c_m053-PG-A 0029-0042-0026-0012-0024

vigilando sull'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, in caso di organo amministrativo collegiale;

c) promuovere, su indicazione del Consiglio nel caso di organo amministrativo collegiale, le iniziative volte ad assicurare una integrazione ed un proficuo confronto dell'attività della società con le realtà sociali, economiche e culturali della comunità, oltre che con enti e Pubbliche Autorità, attuando le opportune iniziative di informazione e partecipazione dell'utenza e della cittadinanza;

d) eseguire, in caso di organo amministrativo collegiale, specifici incarichi affidatigli dal Consiglio, esercitando anche, in caso di necessità ed urgenza, ogni necessaria funzione nell'interesse della società: in tal caso i relativi provvedimenti devono essere sottoposti alla ratifica del Consiglio di Amministrazione nella prima seduta successiva, ed in ogni caso decadono qualora la ratifica non intervenga entro il perentorio termine di 60 (sessanta) giorni dall'adozione.

Art. 25 – Costituzione e composizione del Comitato per l'indirizzo e il controllo analogo

1. È costituito il Comitato per l'indirizzo e il controllo analogo, disciplinato dalle previsioni del presente Statuto e dal Regolamento per il funzionamento del Comitato per l'indirizzo e il controllo analogo.

2. Il Comitato è composto da 9 (nove) membri, nel caso di un numero di Comuni soci fino a 80, da 11 (undici) membri, nel caso di un numero di soci compreso tra 81 e 100, da 15 (quindici) membri, nel caso di un numero di soci superiore a 100, eletti tra i Sindaci dei Comuni soci – e, ove soci siano società a totale partecipazione pubblica, anche tra i Sindaci dei Comuni soci di queste ultime - o i Presidenti delle Province titolari di azioni.

3. I componenti del Comitato sono eletti, secondo le modalità previste nel Regolamento, in modo che sia garantita un'adeguata rappresentatività di tutti gli enti locali soci; a tal fine, singoli componenti del Comitato possono rappresentare più enti soci partecipanti.

4. I componenti del Comitato durano in carica quanto l'organo amministrativo, sono rieleggibili e decadono quando cessano di rivestire la carica di Sindaco o di Presidente della Provincia. In caso di cessazione dalla carica per qualunque ragione di un membro del Comitato, l'Assemblea provvede alla correlativa sostituzione.

5. Al suo interno il Comitato nomina un coordinatore.

Art. 26 - Competenze del Comitato per l'indirizzo e il controllo analogo

1. Il Comitato per l'indirizzo e il controllo analogo esercita funzioni di indirizzo strategico ai fini dell'esercizio del controllo analogo congiunto sull'andamento della società e sulla gestione dei servizi oggetto di affidamento diretto da parte degli enti pubblici territoriali soci – e, ove soci siano società a totale partecipazione pubblica, anche da parte degli enti pubblici soci di queste ultime.

Comune di Vimodrone Prot.16638-13/07/2026- c_m053-PG-A 0029-0042-0026-0012-0024

2. Nello specifico, il Comitato esercita le funzioni del controllo analogo in tre distinte fasi a) controllo ex ante – pareri, indirizzi ed obiettivi programmatici; b) controllo contestuale – monitoraggio periodico sull'andamento della gestione sociale; c) controllo ex post – verifica dei risultati raggiunti, secondo i termini e le modalità specificate nel Regolamento sul funzionamento del Comitato per l'indirizzo e il controllo analogo.

3. Il Comitato è sede di informazione, consultazione e discussione tra gli enti locali soci e tra questi ultimi e la società, oltre che di controllo dei soci stessi sulla società, circa l'andamento generale dell'amministrazione della società stessa, secondo i termini e le modalità specificate nel Regolamento sul funzionamento del Comitato per l'indirizzo e il controllo analogo.

4. Le decisioni del Comitato vengono assunte, con voto capitario, a maggioranza dei suoi componenti, secondo le modalità previste nel Regolamento sul funzionamento del Comitato per l'indirizzo e il controllo analogo.

5. È fatto salvo in ogni caso il principio per cui le decisioni che riguardano direttamente ed esclusivamente il territorio e/o il servizio erogato in favore del singolo Comune socio devono essere adottate col parere favorevole di quest'ultimo, che potrà quindi esprimere un veto su decisioni non condivise.

6. Il Comitato ha facoltà di istituire tavoli tecnici per l'espletamento delle proprie funzioni, con la possibilità che vi partecipino anche i funzionari comunali di volta in volta interessati, che riferiranno al Comitato per le decisioni di sua spettanza, e i consulenti eventualmente incaricati dalla società.

7. Al fine di consentire il controllo analogo da parte degli enti soci sulle società di secondo livello, iI Comitato per l'indirizzo e il controllo analogo esercita l'indirizzo strategico e il controllo analogo anche sulle società in house partecipate da CEM Ambiente S.p.A. e soggette a direzione e coordinamento da parte di quest'ultima, secondo quanto meglio specificato nel Regolamento per il funzionamento del Comitato per l'indirizzo e il controllo analogo.

TITOLO VI

- COLLEGIO SINDACALE -

Art. 27 - Composizione e nomina del Collegio sindacale

1. Il Collegio Sindacale si compone di 3 (tre) Sindaci effettivi, tra cui il Presidente, e di 2 (due) Sindaci supplenti.

2. I Sindaci durano in carica per 3 (tre) anni, e sono rieleggibili.

3. La nomina del Presidente del Collegio Sindacale, dei Sindaci effettivi e dei Sindaci supplenti sarà effettuata dall'Assemblea su designazione dei soci, in modo che sia data anche applicazione alla disciplina vigente in materia di parità tra i generi nell'accesso agli organi collegiali.

4. Quanto sopra vale anche in caso di sostituzione per morte, rinunzia, revoca o decadenza dei Sindaci.

Comune di Vimodrone Prot.16638-13/07/2026- c_m053-PG-A 0029-0042-0026-0012-0024

5. L'Assemblea provvederà a determinare il compenso spettante ai Sindaci effettivi secondo le tariffe professionali vigenti e comunque in osservanza dei limiti stabiliti dall'ordinamento.

TITOLO VII

- BILANCIO ED UTILI -

Art. 28 - Esercizio sociale e bilancio

1. L'esercizio sociale ha inizio il 1^ gennaio e si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

2. Alla chiusura di ogni esercizio, il Consiglio di Amministrazione, o l'Amministratore unico, procede alla redazione del bilancio e dei suoi allegati, corredandolo di una relazione sull'andamento della gestione sociale: il tutto da sottoporre alla discussione ed alla approvazione dell'Assemblea dei soci, previo parere del Comitato per l'indirizzo e il controllo analogo ai sensi del presente Statuto e del Regolamento per il funzionamento del Comitato per l'indirizzo e il controllo analogo.

Art. 29 - Riparto degli utili

1. Gli utili netti risultanti dal bilancio verranno ripartiti nel modo seguente:

a) una quota - non inferiore al 5% (cinque per cento) e comunque pari alla misura di legge - verrà destinata alla riserva legale sino a che questa abbia raggiunto 1/5 (un quinto) del capitale sociale;

b) l'utile residuo verrà ripartito tra i soci in proporzione delle azioni possedute, salvo diversa destinazione deliberata dall'Assemblea dei soci, previo parere del Comitato per l'indirizzo e il controllo analogo ai sensi del presente Statuto e del Regolamento per il funzionamento del Comitato per l'indirizzo e il controllo analogo.

Art. 30 – Controllo e revisione legale. Certificazione dei bilanci consuntivi

1. La revisione legale dei conti è conferita dall'Assemblea - su proposta motivata del Collegio Sindacale - ad un revisore legale o ad una società di revisione legale iscritta nell'apposito registro.

2. L'incarico ha la durata di 3 (tre) esercizi, con scadenza alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

Art. 31 - Raccolta fondi

1. La società potrà raccogliere dai soci fondi e finanziamenti, fruttiferi o infruttiferi, nel rispetto delle disposizioni di cui al paragrafo 1 della deliberazione 3 marzo 1994 del Comitato interministeriale per il Credito ed il Risparmio, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 58 dell'11 marzo 1994, e di ogni ulteriore emananda disposizione legislativa in materia.

TITOLO VIII

- DISPOSIZIONI FINALI -

Art. 32 - Scioglimento della società

1. Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della società, l'Assemblea Straordinaria ai sensi

Comune di Vimodrone Prot.16638-13/07/2026- c_m053-PG-A 0029-0042-0026-0012-0024

di legge determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori.

Art. 33 – Clausola compromissoria

1. Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un collegio arbitrale, composto di 3 (tre) arbitri, tutti nominati dal Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Milano, il quale dovrà provvedere alla nomina entro 15 (quindici) giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente. Nel caso in cui il soggetto designato non vi provveda nel termine previsto, la nomina sarà richiesta, dalla parte più diligente, al Presidente del Tribunale di Milano.

2. Gli arbitri così nominati designeranno, tra di loro, il Presidente del Collegio Arbitrale.

3. La sede del collegio arbitrale sarà presso il domicilio del Presidente del Collegio Arbitrale.

4. Il Collegio Arbitrale deciderà in via rituale secondo diritto. Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni del Collegio Arbitrale vincoleranno le parti. Le spese dell'arbitrato saranno a carico della parte soccombente, salvo diversa decisione del Collegio Arbitrale.

Art. 34 - Disposizione generale e finale

1. Per quanto non espressamente contemplato nel presente statuto, si fa riferimento e si applicano le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali vigenti.